

REGOLAMENTO (CE) N. 475/95 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1995

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 416/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 464/95⁽⁶⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei

prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁸⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 438/95⁽¹⁰⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 416/95 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
 (2) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
 (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
 (4) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
 (5) GU n. L 44 del 28. 2. 1995, pag. 40.
 (6) GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 13.

(7) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.
 (8) GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.
 (9) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.
 (10) GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 32.